

Publicato il 23/06/2022

N. 04264/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03241/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3241 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Salvatore Amore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cosenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Imperato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Soc Agricola Luce di Paola Spese & C. S.a.s., Anna Gallo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A)per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provv. n.2020.0373793 del 6/08/2020 di non accoglimento della istanza di riesame della domanda di sostegno PSR Campania 2014/2020 Mis.4 Tipologia intervento 4.1.1;

- del provv. n.2019.0559589 del 20/09/2019;

per quanto di ragione del DRD n.138 del 15/07/2020, del DRD n.138 del 2/08/2019, del DRD n.39 del 17/02/2020, del DRD n.79 del 9/04/2020.

B)Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/10/2021:

-del verbale assunto al protocollo n.2021.0131499 del 9/3/2021 avente ad oggetto il riesame della istanza formulata dal ricorrente per la domanda di sostegno (tipologia d'intervento n.4.1.1);

-della successiva nota protocollo n.2021.0138912 del 12.03.2021, richiamante il verbale di riesame (prot.n.2021.0131499 del 9.3.2021) con motivazioni rafforzate.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1907 del 2020;

Vista l'ordinanza collegiale n. 2504 del 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2022 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato l'11.9.2020 Salvatore Amore ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, ed in particolare il provvedimento di cui alla nota prot. n. 2020. 0373793 del 06/08/2020 comunicato in data 11/08/2020, con cui il Dirigente U.O.D. 500711 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania -Servizio Territoriale di Benevento ha disposto la non accoglibilità della istanza di riesame della domanda di sostegno PRS Campania 2014/2020 Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.1.

Il ricorrente, infatti, aveva partecipato con domanda n. 84250094731 prot. AgEA.ASR.ASR.2018.404303 del 2/05/2018 al bando della Regione Campania emesso con DDG n. 52 del 09/08/2017 ad oggetto "PSR Campania 2014/2020 Misure non connesse alla superficie e/ o animali: Tipologie di intervento 4.1.1 con allegati Approvazione bando di attuazione", fissando la dotazione finanziaria in euro 64.000.000,00 per la realizzazione di investimenti nell'azienda agricola per l'acquisto di quanto indicato nella domanda di finanziamento.

2. Nel ricorso sono stati prospettati una serie di motivi tra cui quello relativo alla violazione dell'art. 10 bis della l. 241/90, in quanto le considerazioni del sig. Amore non erano state prese in considerazione dalla Regione.

3. Si è costituita la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con ordinanza cautelare 1907 del 2020, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare sotto il profilo della violazione dell'art. 10 bis della legge 241/90 "considerando che le osservazioni del ricorrente sono rimaste prive di risposta in sede

di riesame e che le argomentazioni dell'Amministrazione di cui alla difesa in giudizio, allo stato, non valgono ad integrare alcun tipo di motivazione a carattere provvedimentoale, anche perché postume”.

5. In data 10.3.2021 la Regione ha depositato il verbale di riesame dell'istanza del ricorrente (4.3.2021 e 12.3.2021).

6. In data 19.3.2021, il ricorrente ha depositato “ note di udienza” nelle quali ha preso posizione sulle istanze sopra citate.

7. Con ordinanza collegiale n. 2504 emessa all'esito dell'udienza pubblica del 23.3.2021, la Sezione ha dato atto che in adempimento all'ordinanza cautelare 1907/2020, la Regione aveva provveduto al riesame delle osservazioni del ricorrente (vedi verbale del 4 marzo 2021, depositato il 10 marzo 2021) fornendo adeguate argomentazioni sul punto e introducendo nel giudizio elementi motivazionali sui quali il ricorrente ha preso posizione nelle note di udienza depositate il 19 marzo 2021, ma ha altresì ritenuto che tali note non possono essere considerate quali contestazioni specifiche rispetto al verbale di riesame suindicato, non avendo la forma dei motivi aggiunti e che quindi, sotto questo aspetto, non presentano carattere impugnatorio e potrebbero essere ritenute inammissibili.

Il Collegio ha quindi sollevato specifica questione sul punto, anche ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., rinviando per il prosieguo all'udienza pubblica del 26.10.2021.

8. In data 20.10.2021, il ricorrente ha depositato motivi aggiunti nei quali ha contestato nel merito la decisione di riesame della Regione.

9. All'udienza pubblica del 26.10.2021 la discussione è stata rinviata d'ufficio all'udienza pubblica del 23.11.2021 per mancanza dei termini a difesa sui motivi aggiunti.

10. Con repliche depositate il 5.11.2021, la Regione Campania ha prospettato che dalla documentazione depositata emerge l'errore in cui è incorso il ricorrente sta nel “*modulo deposito atto*” dei motivi aggiunti, in quanto dall'all. 3

emergerebbe che il ricorrente ha erroneamente inserito il numero di ricorso nel riquadro dell'anno e viceversa, sicchè il ricorso non risulta depositato e al ricorrente deve essere arrivata la mail di “ mancata consegna”.

Tanto è che il ricorrente nell'all. 5 ha depositato solo le ricevute *pec di accettazione e consegna*, ma non quella di *registrazione deposito*.

Da ciò la Regione prospetta la tardività dei motivi aggiunti, in quanto depositati solo il 20.10.2021 in violazione dell'art. 45 c.p.a.

11. All'udienza del 23.11.2021 il Presidente ha disposto il rinvio all'udienza pubblica del 18 gennaio 2022 per controdedurre, entro il 10 gennaio 2022, sulla tempestività dei motivi aggiunti.

12. Il ricorrente ha depositato l'8.1.2022 una memoria per controdedurre sulla tempestività del deposito.

Successivamente, in data 12 gennaio 2022, ha depositato una istanza di rinvio della causa per legittimo impedimento del difensore avv. Massimo Cosenza in quanto designato dal Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere (CE), con provvedimento dell'11.01.2022, in qualità di magistrato onorario, a comporre il collegio B della seconda sezione penale del suddetto Tribunale, impegno riferito alle udienze fissate per tutti i martedì del mese.

13. Il Collegio ha quindi rinviato la discussione all'udienza pubblica di lunedì 13.6.2022, ove è stata discussa e trattenuta in decisione previa reiterazione dell'avviso di improcedibilità del ricorso principale e di irricevibilità dei motivi aggiunti.

14. Il ricorso principale va dichiarato improcedibile in quanto superato, nel merito, dal provvedimento di riesame del 4.3.2021, che reca motivazioni nuove e comunque assorbenti quelle del provvedimento originario, peraltro reso a seguito dell'ordinanza cautelare della Sezione che ha accolto l'istanza cautelare sotto questo profilo.

15. I motivi aggiunti sono irricevibili, come già a suo tempo rilevato dal Collegio, in quanto depositati ben oltre la loro notificazione alla parte resistente, avvenuta il 3.5.2021, laddove il deposito nel fascicolo telematico risulta del 20.10.2021,

peraltro successivamente alla memoria della Regione che ha rappresentato presente l'esistenza di motivi aggiunti notificati e mai depositati.

In questa sede si condivide l'errore rilevato dalla Regione dall'esame della documentazione depositata in atti dal ricorrente (dall'all. 3 risulta che il ricorrente ha erroneamente inserito il numero di ricorso nel riquadro dell'anno e viceversa).

E' assai singolare che nel lungo periodo di tempo intercorrente tra la tentata notifica e il rilievo fatto dalla Regione in vista dell'udienza, la difesa del ricorrente non si sia accorta di non avere alcun ricorso per motivi aggiunti depositato a sistema.

Le argomentazioni della parte ricorrente, poi, non dimostrano nulla né vi è una smentita (peraltro, nei fatti, impossibile) alla circostanza dell'inversione tra anno e numero di ricorso che risulta effettivamente dal doc. 3 prodotto proprio dal ricorrente.

Tale circostanza è sufficiente per ritenere che il sistema non abbia potuto riconoscere il deposito, e quindi potrebbe aver inviato la mail di mancato deposito all'avvocato di parte, il quale non ha interesse in tale sede a dichiarare di averla ricevuta.

Ciò che conta è la data del deposito (20.10.2021), il fatto che il deposito tardivo sia stato fatto dopo l'eccezione della Regione e la presumibile causa del mancato deposito nei termini di legge.

L'attuale deposito non è in alcun modo sanabile, e questo rende irricevibili i motivi aggiunti.

15. Stante la peculiarità della vicenda e la circostanza che in sede cautelare sia stata accolta, seppur temporaneamente, la domanda del ricorrente, si possono compensare le spese, con contributo unificato a carico della parte istante.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciandosi, dichiara improcedibile il ricorso principale e irricevibili i motivi aggiunti.

Spese compensate come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Barbara Cavallo

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO